



**VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA**

Resp. Procedimento: dott. Massimo Gattolin  
Resp. Istruttoria: dott.ssa Claudia Zane Tel. 041-2501219

Venezia, 07/02/2023

Prot. n. 9106  
Classificazione: 12.1

**RIUNIONE del 23.01.2023**

OGGETTO: Ditta PILKINGTON ITALIA S.p.A.  
Comune di VENEZIA – Via delle Industrie 46  
Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 – art. 29-*octies*

*LUOGO DELLA RIUNIONE: VIDEOCONFERENZA*

***SONO PRESENTI ALLA RIUNIONE:***

- ANNA MARIA PASTORE	CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, AREA TUTELA AMBIENTALE
- CLAUDIA ZANE	CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, AREA TUTELA AMBIENTALE
- MARIA RANIERI	CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, AREA TUTELA AMBIENTALE
- MASSIMO GATTOLIN	CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, AREA TUTELA AMBIENTALE
- DINA MIGLIORANZI	DITTA PILKINGTON ITALIA S.P.A.
- FRANCESCA BERGAMINI	ARPAV
- DAVIDE MARCHETTO	ARPAV
- LUCA FILIPPINI	V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.
- CRISTINA ZUIN	COMUNE DI VENEZIA
- FRANCESCA CROCI	PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. TRIVENETO

***ENTI CONVOCATI NON INTERVENUTI***

- *AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE*  
- *COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA*

***DATA RICEVIMENTO ISTANZA:*** 21.02.2022 prot. n. 10451

***DISCUSSIONE***

La riunione inizia alle ore 10:00 circa in modalità telematica. La dott.ssa Anna Maria Pastore introduce la conferenza dei servizi specificando che la riunione odierna è stata convocata al fine di raccogliere le determinazioni finali degli Enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Anna Maria Pastore il 07/02/2023 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Filippini di VERITAS esprime parere favorevole agli scarichi di competenza e conferma le prescrizioni da inserire, come trasmesse con prot. n. 889 del 09.01.2023. La dott.ssa Pastore chiede alla ditta se le prescrizioni di VERITAS sono già state visionate dalla ditta. La dott.ssa Miglioranzani, in qualità di referente IPPC della ditta Pilkington Italia S.p.A., risponde di sì. Filippini precisa inoltre che verrà richiesto alla ditta di rinnovare il contratto entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo.

La dott.ssa Bergamini di ARPAV chiede se, alla luce delle prescrizioni di VERITAS, sarà necessario aggiornare il PMC per la parte relativa agli scarichi. Filippini risponde che per la parte di loro competenza non serve. L'ing. Croci del Provveditorato alle OO.PP. Triveneto (di seguito Provveditorato), esprime parere favorevole. Per quanto riguarda le prescrizioni, poiché verrà installato un autocampionatore, come confermato dalla dott.ssa Miglioranzani, si disporrà l'utilizzo dello stesso ad ogni attivazione dello scarico in Laguna di Venezia, in virtù dell'esiguo numero di attivazioni/anno. La dott.ssa Miglioranzani specifica che nel 2022 lo scarico si è attivato due volte. L'ing. Croci aggiunge che tra le prescrizioni verrà inserito l'obbligo di comunicazione in caso di attivazione. La frequenza di campionamento verrà eventualmente rivalutata nel caso in cui lo scarico venisse attivato più frequentemente.

L'ing. Croci chiede poi precisazioni in merito al rilascio dell'atto autorizzativo di competenza. La dott.ssa Pastore risponde che l'atto di assenso e le prescrizioni del Provveditorato verranno inserite nell'AIA e chiede inoltre se le 13 prescrizioni presenti nell'autorizzazione vigente verranno confermate. L'ing. Croci risponde che le prescrizioni di competenza verranno trasmesse a breve.

La dott.ssa Bergamini fa notare che attualmente nel PMC la frequenza di monitoraggio dello scarico SF2 risulta essere semestrale. Poiché gli ultimi campionamenti sono stati eseguiti aprendo lo scarico appositamente, l'ing. Croci propone di sostituire questa frequenza con la dicitura "ogni qual volta si attiva lo scarico in laguna". La dott.ssa Bergamini conferma che verrà inserita una nota in calce alla tabella.

La dott.ssa Miglioranzani specifica che l'autocampionatore è già stato ordinato ma rimango in attesa della ricezione del materiale. L'ing. Croci chiede alla ditta di comunicare quando verrà installato. Filippini chiede al Provveditorato di inserire anche VERITAS tra i destinatari della comunicazione.

Filippini riferisce inoltre che sarà necessario comunicare anche a VERITAS i metri cubi scaricati attraverso lo scarico SF2. L'ing. Croci chiede che entro febbraio di ogni anno venga comunicato il quantitativo scaricato e conferma che sono già presenti due misuratori di portata: uno per le acque meteoriche che vengono riutilizzate e uno per le acque meteoriche che vengono scaricate in laguna.

La dott.ssa Pastore quindi propone di modificare l'attuale prescrizione n. 16 "entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, dovrà essere dichiarato alla Città Metropolitana di Venezia e al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche il quantitativo complessivo annuo (con riferimento all'anno precedente) di reflui scaricati dallo scarico SF2 ed i consumi idrici (acqua industriale, acqua potabile), espresso in mc/anno" aggiungendo VERITAS tra i destinatari e sostituendo "febbraio" con "gennaio". Anche l'ing. Croci esprime il suo consenso. Il dott. Gattolin precisa che la comunicazione deve essere fatta via PEC per verificare l'ottemperanza della prescrizione.

La dott.ssa Zuin del Comune di Venezia dichiara che non ha nulla da aggiungere per quanto di loro competenza e conferma la conformità già espressa nella prima conferenza dei servizi. La dott.ssa Pastore prende atto dell'assenso da parte del Comune di Venezia.

La dott.ssa Pastore propone di visionare l'istruttoria soffermandosi sugli aspetti più significativi, che comporteranno delle modifiche rispetto all'attuale decreto autorizzativo. Preso atto che la ditta possiede un sistema di gestione ambientale certificato ISO e che quindi la durata dell'AIA è maggiore, si prende in esame il paragrafo relativo ai limiti delle emissioni in atmosfera. La dott.ssa Pastore specifica che, per tutti i punti di emissione dove è prevista l'applicazione di una BAT, verranno applicati i limiti previsti dai BAT-AEL in concentrazione. La dott.ssa Miglioranzani chiede se i limiti di emissione verranno imposti sia in concentrazione che in flusso di massa. La dott.ssa Pastore risponde che per il camino n.6, dove sono previsti inquinanti quali polveri e altri precursori dell'inquinamento atmosferico legato alla qualità dell'aria, si prevede l'inserimento dei limiti sia in concentrazione che in flusso di massa. La dott.ssa Miglioranzani esprime perplessità in merito alla registrazione del dato da parte dello SME, il quale riporta i dati o in concentrazione o in flusso di massa. Il dott. Gattolin chiede se lo SME registra anche la portata. La ditta risponde di sì ma che il valore in flusso di massa comporta un calcolo a posteriori. Il dott. Gattolin ritiene che sarà sufficiente effettuare tale calcolo rapportando la concentrazione alla portata registrata dallo SME. La dott.ssa Miglioranzani risponde che predisporrà il software per adempiere alla prescrizione. Il dott. Gattolin afferma che il valore fiscale è quello in concentrazione che emerge dallo SME e che sarà poi sufficiente elaborare tale dato rapportandolo alla portata registrata, al fine di ottenere il dato in flusso di massa. La dott.ssa Pastore conferma che i limiti in concentrazione sono previsti dai BAT-AEL, il flusso di massa verrà richiesto come dato ricavato a posteriori. La dott.ssa Miglioranzani chiede se il dato ufficiale è quello in concentrazione. La dott.ssa Pastore risponde di sì,

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Anna Maria Pastore il 07/02/2023 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

perché è quello previsto dalla legge. La dott.ssa Miglioranzi quindi chiede di specificare in autorizzazione che il dato ufficiale è quello in concentrazione e che viene richiesto anche il flusso di massa come verifica sugli impatti ambientali. La dott.ssa Pastore prosegue leggendo la proposta di prescrizione n. 2) *“le concentrazioni all’emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all’Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti”* e n. 3) *“inoltre per il camino n. 6 dovranno essere rispettati i limiti espressi in flusso di massa previsti nell’Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento”*. Vengono quindi presentati alla ditta gli allegati 1a *“PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI”*, all’interno del quale i limiti per il camino 6 vengono espressi in concentrazione, e l’allegato 1b *“LIMITI IN FLUSSO DI MASSA”* all’interno del quale i limiti per il camino 6 vengono espressi in flusso di massa. Per gli altri camini dove non è prevista l’applicazione dei limiti da BAT-AEL ma secondo il D. Lgs. 152/06, si manterranno i limiti in flusso di massa come da autorizzazione vigente.

La dott.ssa Miglioranzi fa notare che le BAT non prevedono l’applicazione dei limiti sia in concentrazione che in flusso di massa. La dott.ssa Pastore chiarisce che i flussi di massa vengono mantenuti come da autorizzazione vigente, con l’aggiunta dei limiti in concentrazione come previsto dai BAT-AEL. L’espressione dei limiti in flusso di massa è un riferimento e un controllo finalizzato a preservare la qualità dell’aria.

La dott.ssa Pastore continua con la lettura dell’istruttoria, soffermandosi sui camini n. 16, 25 e 26, dedicati alla fase di formatura, per i quali è prevista l’applicazione della BAT n.31, e legge: *“Nonostante la ditta dichiari come “non applicabile” la BAT n. 31, nel BREF di settore “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Manufacture of Glass”, al paragrafo “3.2.2.1 - Emissions to air” viene specificato che: “This term is (downstream) used to describe activities undertaken following melting, for example, forming, annealing, coating, processing, etc.”*. La dott.ssa Miglioranzi interviene sostenendo che quelle elencate sono delle seconde lavorazioni che la ditta non effettua. Spiega che la coatizzazione pirolitica, effettuata quando il vetro esce dal bagno attraverso l’applicazione di uno strato per dare determinate caratteristiche, non è un’attività che viene effettuata dalla Pilkington. Poiché non viene effettuata nemmeno nessuna acidatura non vengono prodotti acidi quali HCl e HF. Non vi è neppure la presenza di quei prodotti che vengono inseriti piroliticamente (arsenico, cobalto, nichel).

La dott.ssa Pastore sottolinea che tra gli esempi riportati nel BREF di riferimento vi è anche la parola *“forming”*, termine che ritroviamo nella provenienza dei camini n. 16, 25 e 26. La dott.ssa Miglioranzi sostiene che quel termine si riferisce ad una particolare formatura del vetro piano. La dott.ssa Zane interviene spiegando alla ditta che la definizione riportata in istruttoria si trova all’interno del paragrafo *3.2.2.1 - Emissions to air”* che descrive le possibili emissioni in atmosfera derivanti dalla produzione del vetro in generale, quindi è una definizione che riguarda tutti i tipi di lavorazione del vetro, compreso il vetro piano. La dott.ssa Miglioranzi sostiene che la definizione riguarda esclusivamente le attività produttive che prevedono delle lavorazioni secondarie del vetro, sottolineando che nello stabilimento Pilkington di porto Marghera non vengono effettuate attività di *“coating”*, *“forming”*, etc. La dott.ssa Pastore sottolinea che con il termine formatura si intende una qualsiasi attività che serve a dare forma all’oggetto. La dott.ssa Miglioranzi risponde che il termine *“formatura”* indicato da loro in realtà non è una vera e propria formatura, come ad esempio quella per il vetro dedicato al settore automobilistico, ma un termine più generico.

La dott.ssa Bergamini interviene specificando che all’interno della BAT n.31 *“riduzione delle emissioni in aria derivanti da processi a valle della catena produttiva”* tra le varie tecniche di applicazione, alcune fanno esplicito riferimento al forno di ricottura. Come prima tecnica di applicazione si legge: *“ridurre al minimo le perdite dei prodotti di trattamento superficiale applicati al vetro piano garantendo una buona sigillatura del sistema di applicazione;”*. La ditta a tal proposito dichiara di non effettuare nessuna lavorazione superficiale ad esclusione del trattamento con l’SO<sub>2</sub> che serve a non far aderire il vetro ai rulli di scorrimento. La dott.ssa Bergamini procede con la lettura della seconda tecnica di applicazione: *“ridurre al minimo le perdite di SO<sub>2</sub> dal forno di ricottura a tunnel utilizzando il sistema di controllo in maniera ottimale”* sostenendo quindi che anche la ricottura rientra nei processi cosiddetti *“a valle”*. Anche dalla terza possibilità di applicazione *“associare le emissioni di SO<sub>2</sub> provenienti dal forno di ricottura ai gas di scarico provenienti dal forno fusorio, se tecnicamente fattibile, e nel caso in cui si applica un trattamento secondario (filtro e lavaggio a secco o semisecco)”* si evince che il forno di ricottura rientra nei processi *“a valle”*. La dott.ssa Miglioranzi spiega che il forno di ricottura serve a raffreddare lentamente il vetro per evitarne la rottura. La dott.ssa Bergamini ne prende atto ma sostiene che, se il forno di ricottura viene elencato nei processi a valle, per i camini 16, 25 e 26 risulta pertinente l’applicazione della BAT n.31. La dott.ssa Miglioranzi ritiene plausibile il monitoraggio dei metalli al camino 6, per dimostrare che non vengono prodotti. Esprime invece perplessità in merito al monitoraggio degli stessi ai camini 16, 26 e 26 poiché tali inquinanti riguardano esclusivamente la produzione di vetro colorato. La dott.ssa Zane specifica che i metalli pesanti vengono indicati nei BREF come possibili presenze dovute alle impurezze della materia prima. La dott.ssa Miglioranzi asserisce che la Pilkington, producendo esclusivamente vetro chiaro ed extra chiaro, utilizza una miscela

vetrificabile con impurezze ridotte al minimo. La dott.ssa Pastore ritiene perciò che i limiti saranno facilmente rispettabili. Il dott. Gattolin propone, in virtù della materia prima di qualità utilizzata dalla ditta, di modificare la frequenza di monitoraggio di tale parametro inquinante e chiede parere ad ARPAV.

La dott.ssa Bergamini fa notare che la BAT n.7 prevede delle specifiche tempistiche di monitoraggio da rispettare: per polveri, NO<sub>x</sub> e di SO<sub>2</sub> sono previste misurazioni discontinue almeno due volte l'anno; per HCl, HF e CO sono previste misurazioni periodiche regolari delle emissioni. Sostiene inoltre che, se il parametro da monitorare per le motivazioni sopra riportate è da considerarsi non del tutto pertinente, si può procedere alla diminuzione delle frequenze di monitoraggio sostituendo le analisi semestrali con analisi annuali, e le analisi annuali con analisi biennali. La dott.ssa Pastore riassume quindi che, per i camini n. 16, 25 e 26 si propone di modificare la frequenza di monitoraggio della BAT n.31 proponendo misure annuali per i parametri polveri e SO<sub>x</sub> e biennali per gli altri inquinanti (acidi e metalli).

la dott.ssa Bergamini precisa che il PMC andrà aggiornato alla luce di quanto emerso dalla riunione odierna. Si ritiene opportuno ricevere dalla ditta il PMC definitivo prima del rilascio dell'AIA.

La dott.ssa Zane illustra la prescrizione n. 5) relativa all'adeguamento dei limiti per gli impianti di combustione afferenti ai camini 29 e 30, che deve essere effettuato entro il 1 gennaio 2030. Questo adeguamento prevede l'abbassamento del limite degli ossidi di azoto da 350 g/h a 250 g/h. Alla luce delle analisi trasmesse risulta che la ditta rispetta già tale limite.

La dott.ssa Pastore prosegue quindi con la lettura delle prescrizioni precisando che andranno in lettura le prescrizioni modificate e quelle inserite *ex novo*. La prescrizione n. 14 prevede che *“entro 60 giorni dalla notifica del presente Provvedimento, la Ditta dovrà dotarsi di idonea cesta in metallo per il trasporto della strumentazione fino alla piattaforma di campionamento del camino n. 6, tale da non arrecare danno alla strumentazione medesima e da garantire condizioni di sicurezza;”*. La dott.ssa Miglioranzi spiega che la cesta in metallo non è stata più installata perché la probabile presenza di vento in quota potrebbe provocare l'impatto della cesta con la scala creando problemi di sicurezza degli operatori. La dott.ssa Zane riferisce che, dopo un confronto con il gruppo ispettivo di ARPAV, erano emerse delle problematiche circa la sicurezza della strumentazione stessa e dell'operatore, che è costretto a sporgersi per recuperare il sacco contenente la strumentazione. La dott.ssa Miglioranzi spiega che l'operatore di ARPAV non ha usato correttamente il paranco, dotato di una corda da avvicinare il sacco senza doversi sporgere. La dott.ssa Bergamini propone un ulteriore confronto con il gruppo ispettivo di ARPAV. La dott.ssa Pastore spiega che quanto emerso oggi in CdS corrisponde a quanto riportato nel rapporto finale dell'ultima Ispezione Integrata Ambientale effettuata da ARPAV. Il dott. Gattolin fa notare che anche nelle prescrizioni attualmente vigenti si fa riferimento alla condizione di sicurezza non solo della strumentazione ma anche dell'operatore. La dott.ssa Miglioranzi afferma che gli operatori ARPAV una volta arrivati in cima alla piattaforma hanno dovuto sporgersi perché non hanno visto la corda necessaria per avvicinare il paranco. La dott.ssa Zane chiede se gli operatori di ARPAV erano stati informati circa il corretto utilizzo della corda. La dott.ssa Miglioranzi risponde che non ricorda.

Il dott. Gattolin propone di generalizzare la proposta di prescrizione n. 14, andando a regolarizzare la messa in sicurezza della strumentazione per i campionamenti e degli operatori. La dott.ssa Pastore a tal proposito prosegue con la lettura della prescrizione n. 4.b.5 presenze nell'attuale AIA: *“le piattaforme di lavoro permanenti per effettuare i campionamenti delle emissioni in atmosfera a camino dovranno avere una capacità di carico sufficiente per soddisfare l'obiettivo della misurazione, garantire la sicurezza degli operatori, disporre di un'area sgombra di lavoro sufficientemente ampia e profonda che consenta di manovrare liberamente sonde di dimensioni adeguate ad esplorare i punti di misurazione del piano di campionamento e ad effettuare tutte le operazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di campionamento. Dovranno essere disponibili un numero adeguato di bocchelli di campionamento per permettere la misura dei parametri di riferimento o per effettuare contemporaneamente misure di più inquinanti. Dovrà essere considerata la presenza di sistemi di trasporto in quota della strumentazione necessaria alle attività di campionamento e tale presenza non deve arrecare ulteriori rischi per la salute e la sicurezza degli operatori. Le postazioni di lavoro a camino dovranno essere strutturate, ove tecnicamente possibile, in modo tale che gli operatori siano protetti contro gli agenti atmosferici, siano protetti contro la caduta di oggetti, possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possano essere soccorsi rapidamente. Il transito in verticale dovrà avvenire in strutture conformi;”*. Tale prescrizione andrebbe sostituita con la proposta n. 13): *“tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di*

sicurezza;”. La dott.ssa Bergamini si confronterà con l’unità ispettiva per la conferma delle nuove prescrizioni n. 13) e 14).

La dott.ssa Pastore procede con la lettura delle prescrizioni finalizzate alla regolamentazione delle fermate programmate degli impianti abbattimento presenti al camino n. 6. Specifica che, a seguito dell’Ispezione Integrata Ambientale effettuata nel 2018, ARPAV aveva richiesto alla ditta di fornire una relazione che regolamentasse le attività di manutenzione. Poiché la ditta ha provveduto a fornire questa relazione, si è ritenuto opportuno tenerne conto per la stesura delle nuove prescrizioni. La dott.ssa Pastore prosegue con la lettura della prescrizione n. 17) *“fermo restando quanto previsto al p.to al p.to 4 lett. a) 4), le fermate ordinarie e/o straordinarie programmate dell’elettrofiltro e/o dell’impianto SCR afferenti al camino n. 6 dovranno essere preventivamente comunicate a mezzo PEC a questa Amministrazione, all’A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, al Comune di Venezia e allo SPSAL dell’A.U.L.S.S. competente per il territorio. Dovrà inoltre essere comunicato tempestivamente ai medesimi Enti il riallineamento dell’elettrofiltro e/o dell’impianto SCR a seguito di ogni fermata programmata o dovuta ad eventi accidentali ed entro i 30 giorni successivi dovrà essere fornita anche una relazione tecnica contenente una stima delle quantità di inquinanti emesse”*. La ditta chiede cosa si intende per *“tempestivamente”*. Il dott. Gattolin specifica che la comunicazione deve essere fatta nel più breve tempo possibile e la dott.ssa Zane fa notare che la stessa dicitura era già riportata nell’AIA vigente.

Successivamente si fa lettura della prescrizione n.18) *“le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria programmata dell’elettrofiltro e/o dell’impianto SCR afferenti al camino n. 6 non dovranno superare i 20 giorni/anno di durata, durante i quali il forno fusorio dovrà essere condotto nelle seguenti condizioni operative: produzione di solo vetro chiaro, percentuale minima di rottame di vetro nella miscela vetrificabile pari al 30% e regolazione della quantità di gas utilizzato nella combustione. Inoltre dovranno essere escluse dalla miscela vetrificabile le polveri di recupero provenienti dall’elettrofiltro”*. La dott.ssa Pastore specifica che per la stesura di questa prescrizione si è preso come riferimento le modalità operative indicate dalla ditta stessa nella relazione richiesta da ARPAV precedentemente citata.

In quanto alla prescrizione n. 19) *“eventuali ulteriori giorni di fermata dei sistemi di abbattimento a servizio del forno fusorio potranno essere effettuati esclusivamente a condizione che il forno fusorio venga mantenuto in condizione di "hot hold" che prevede la rottamazione del vetro prodotto e l'uso esclusivo di rottame di vetro come materia prima (100%)”*. La dott.ssa Miglioranzì specifica che la condizione di *“hot hold”* non si riesce a raggiungere nell’arco di poche ore ma è necessaria circa un’intera giornata. La dott.ssa Pastore fa notare che tra le strategie proposte dalla ditta per affrontare l’emergenza metano vi era quella di mantenere il forno in *“hot hold”* durante le ore in cui sarebbe venuta a mancare l’erogazione del gas. Il resto del giorno invece il forno sarebbe stato mantenuto in condizioni normali di produzione. Inoltre si ritiene opportuno non modificare la prescrizione n. 19) per incentivare la ditta a concludere le manutenzioni entro i 20 giorni previsti. Nei periodi in cui vengono eseguite le manutenzioni i sistemi di abbattimento non sono in funzione e se la produzione rimane attiva le emissioni inquinanti possono raggiungere valori importanti.

La dott.ssa Pastore prosegue con la lettura della prescrizione n. 20): *“le operazioni di manutenzione ordinaria programmata dell’elettrofiltro e/o dell’impianto SCR afferenti al camino n. 6 non dovranno essere effettuate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio”*. Questa prescrizione si rende necessaria per cercare di ridurre al minimo il peggioramento della qualità dell’aria della nostra zona. La ditta riferisce che solitamente la manutenzione viene fatta ad ottobre/inizio novembre per praticità: il calore residuo dei fumi dell’elettrofiltro e/o SCR viene utilizzato per il riscaldamento degli uffici.

Si prosegue con la lettura della prescrizione n. 21): *“ai sensi dell'art. 29-sexies c.7-bis, la massima intensità di superamento dei valori limite di emissione previsti nell’Allegato 1b e 1a, dovuti a situazioni diverse dal normale esercizio e che nel contempo non rientrano tra le situazioni di incidente o imprevisti disciplinate dall'art. 29-undecies, non dovrà eccedere il 20%”*.

La dott.ssa Pastore spiega che la prescrizione n. 23) prevede un arco temporale di sei mesi per l’applicazione della BAT n. 31, con le modifiche trattate precedentemente. Fino a tale data andranno rispettati i limiti previsti dall’AIA vigente.

Viene successivamente esposta la prescrizione n. 22): *“i punti di emissioni n. 1, 34, 35 e 36 sono autorizzati ai sensi dell’art. 273-bis comma 15. Nel report di cui al p.to 4 lett. a) 13) il gestore dovrà includere la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente, al fine di valutare se i suddetti impianti di combustione vengano messi in funzione per non più di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque a partire dal rilascio dell’autorizzazione”*. La dott.ssa Zane specifica che l’esenzione al rispetto dei limiti vale solo nel caso in cui questi impianti vengano messi in funzione per più di 500 ore/anno e che quindi all’interno del report annuale dovranno essere riportate le ore di utilizzo di ciascun impianto di combustione. La ditta dichiara che provvederà all’installazione di una conta ore. Inoltre specifica che la caldaia afferente al camino n. 1 non viene mai utilizzata. I gruppi elettrogeni invece vengono testati ogni tre mesi per circa mezz’ora.

La dott.ssa Pastore conclude la lettura delle prescrizioni precisando che nel paragrafo relativo alla gestione delle acque e

degli impianti idrici verranno inserite quelle trasmesse via PEC da VERITAS e dal Provveditorato.

La dott.ssa Bergamini di ARPAV specifica che alla luce di quanto emerso in data odierna il PMC andrà aggiornato come segue:

- tabella C6-1, ricognitiva dei punti di emissione, si chiede aggiornare rispetto a quanto appena emerso dalla Conferenza di Servizi, inserendo tutti i camini autorizzati, compresi E1, E34, E35 ed E36;
- si chiede aggiornare tabella C6-2 rispetto a quanto appena emerso dalla Conferenza di Servizi precisando le unità di misura dei monitoraggi, con particolare riferimento ai monitoraggi da effettuare al camino E6;
- alla luce dell'applicazione della BAT n. 31 ai camini, nella tabella C6-2, per i parametri prescritti ai camini E16, E25 ed E26, si chiede aggiornare rispetto a quanto appena emerso dalla Conferenza di Servizi, inserendo i parametri stabiliti con le seguenti frequenze:
  - polveri: annuale
  - SO<sub>x</sub>: annuale
  - HCl: biennale
  - HF: biennale
  - $\sum(\text{As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI})$  e  $\sum(\text{As, Co, Ni, Cd, Se, Crvi, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn})$ : biennale
- come evidenziato a seguito dell'esito istruttorio, si chiede di inserire in calce alle tabelle C6-2 e C6-3 quanto disposto dal provvedimento discusso in data odierna riguardo le tempistiche di applicazione della BAT n.31: *“per i camini E16, E25 ed E26, la frequenza di monitoraggio indicata per i parametri: polveri, HCl, HF, SO<sub>x</sub>,  $\sum(\text{As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI})$  e  $\sum(\text{As, Co, Ni, Cd, Se, Crvi, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn})$ , si applicherà con le tempistiche fissate nell'AIA.”*
- in riferimento al campionamento ai camini E27 (e E28 come riserva), sfiato autoclave per la preparazione del vetro laminato, si riporti in calce alla tabella C6-3 – Inquinanti monitorati – metodi, il riferimento alle metodiche di campionamento interne, motivate dalla tipologia di emissione; il metodo di campionamento deve essere redatto come documento previsto dal SGA;
- in tabella C9-1: inserire tutti gli scarichi (anche quello denominato “SF3”); rinominare tutti gli scarichi indicando, oltre al nome stabilito dalla Ditta, quelli indicati dal Gestore Veritas (PM 22/1 e PM 22/2) ed eventualmente Provveditorato alle OO.PP. Triveneto;
- in tabella C9-2: per lo scarico SF2 (indicando eventualmente anche la nuova denominazione) si chiede di modificare, in coerenza con quanto emerso nella seduta odierna, la frequenza di campionamento indicata come “semestrale”;
- in tabella C9-2: si chiede di aggiornare il panel analitico alle prescrizioni Autorizzative, introdotte a seguito dei pareri di Veritas e del Provveditorato alle OO.PP. Triveneto;
- in tabella C9-3: si chiede di inserire il riferimento alla procedura interna di campionamento relativa al SF2 (come già richiesto in sede di CdS istruttoria); il metodo di campionamento deve essere redatto come documento previsto dal SGA;
- nella relazione di screening della relazione di riferimento si faceva riferimento ad un monitoraggio annuale in area produttiva con piezometro, che in realtà sono piezometri di controllo dell'area non produttiva oggetto di bonifica- La ditta ha evidenziato che gli esiti di queste analisi sotterranee arpav ne è già in possesso con altra finalità. in tabella B.10 Suolo e sottosuolo: preso atto di quanto discusso nella seduta odierna, visto l'inserimento della descrizione nel paragrafo in questione, si chiede di inserire anche i controlli indiretti applicati come misure di protezione per il suolo e sottosuolo, facendo esplicito riferimento alla tabella C18;
- tab. C18 Aree di stoccaggio: si chiede di perfezionare la tabella inserendo i controlli indiretti specificati nella Relazione di riferimento, segnatamente:
  - verifica pavimentazione
  - verifica dei bacini di contenimento ulteriori rispetto al serbatoio gasolio (cisternette, fusti, etc);
- si evidenzia che il testo relativo all'approfondimento sulla gestione delle emissioni diffuse presente nella versione precedente del PMC, inviato in data 21/09/2022 (“MATERIE PRIME” pag.10 fino a “Eventuali ulteriori elementi

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Anna Maria Pastore il 07/02/2023 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

di valutazione etc” a pag. 13) è stato erroneamente tolto, quando invece si è chiesto di portarlo alla fine del Piano di Gestione Operativa con titolo “Gestione delle Emissioni Diffuse”; si chiede di reinserirlo.

- il controllo dell’ammoniaca del serbatoio va inserito nella tabella C18

In conclusione la dott.ssa Bergamini chiede alla ditta di inserire la data e il numero di revisione del PMC aggiornato, in modo che sia facilmente ed inequivocabilmente richiamabile. In seguito alla ricezione del PMC aggiornato verrà trasmesso il parere finale positivo.

La dott.ssa Miglioranzi chiede aggiornamenti circa l'autorizzazione all'utilizzo del gasolio per le condizioni di emergenza. La dott.ssa Pastore risponde che per l'autorizzazione all'utilizzo del gasolio verrà emessa una determina temporanea a parte, con validità pari ad un anno. Prima della scadenza, se necessario, la ditta potrà presentare richiesta di proroga. La ditta esprime perplessità in merito alla durata temporanea dell'autorizzazione. La dott.ssa Pastore specifica che per salvaguardare la qualità dell'aria è fondamentale l'utilizzo preferenziale del metano rispetto al gasolio, in virtù della specifica località geografica in cui ricade lo stabilimento. Il dott. Gattolin sottolinea che la scelta di emettere un'autorizzazione temporanea ha come finalità il celere ripristino alle ordinarie condizioni operative. Verranno in seguito valutati eventuali aggiornamenti normativi. La dott.ssa Miglioranzi chiede infine quando verrà rilasciata la determina temporanea per l'utilizzo del gasolio. La dott.ssa Pastore risponde che si prevede il rilascio congiunto dell'AIA e della determina temporanea.

La dott.ssa Miglioranzi in riferimento all'emergenza ammoniaca dovuta al conflitto Russia-Ucrain, dichiara che attualmente riescono ad effettuare i necessari rifornimenti ma non esclude possibili problemi legati alla reperibilità della stessa. Il dott. Gattolin chiede alla ditta di comunicare in anticipo eventuali situazioni emergenziali.

La dott.ssa Pastore chiude la CDS specificando che a seguito della stessa il verbale verrà trasmesso alla ditta ed agli Enti coinvolti.

La riunione termina alle ore 12:30 circa.

***Pareri pervenuti:***

prot. n. 889 del 09.01.2023

Ente V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.

Esito: favorevole con prescrizioni

***Pareri acquisiti in Conferenza dei Servizi:***

Ente: COMUNE DI VENEZIA

Esito: favorevole

Ente: PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. TRIVENETO

Esito: favorevole con prescrizioni

Ente: ARPAV

Esito: parere sul PMC favorevole con prescrizioni sopraelencate fermo restando gli aggiornamenti da apportare a seguito delle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi odierna

***Ulteriori pareri da richiedere:*** nessuno

Mestre, 07.02.2023

**Il Funzionario Tecnico**  
- dott.ssa Anna Maria Pastore -

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Anna Maria Pastore il 07/02/2023 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 –30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 – Fax 041 9651618  
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

---

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Anna Maria Pastore il 07/02/2023 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618  
[www.cittametropolitana.ve.it](http://www.cittametropolitana.ve.it) - PEC: [protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Codice Fiscale 80008840276